

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Sezione – Prevenzione e Contrasto di Bullismo e Cyberbullismo

Premessa:

Forme di comportamento violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, note con il termine “bullismo”, sono da sempre state una realtà diffusa tra i banchi di scuola e oggi, con la rapida diffusione della tecnologia, al bullismo “in presenza” si è aggiunto il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla legge n.71 del 29 maggio 2017: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Il cyberbullismo, dunque, esercitato a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato e accresciute dal fatto che la distanza del persecutore dalla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Oggi internet non è più solo uno strumento, ma un luogo virtuale di esperienza formativa. Relazioni, identità, individualità, appartenenza e valori: TUTTO “si gioca” in rete.

Per questo motivo è necessario educare i giovani all'uso consapevole degli strumenti tecnologici, affinché diventino cittadini digitali, che agiscono in modo consapevole, autonomo e responsabile on-line.

Comportamenti connessi:

Rientrano esemplificativamente nel **Cyberbullismo**:

- ⌘ **Flaming**: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- ⌘ **Harrassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi.
- ⌘ **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ⌘ **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- ⌘ **Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di ambienti privati ove si instaurano relazioni di fiducia, che vengono poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ⌘ **Impersonificazione**: insinuazione all'interno di un account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.
- ⌘ **Esclusione**: estromissione intenzionale dell'attività on-line.
- ⌘ **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- ⌘ *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.*

Riferimenti legislativi:

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti con varie modalità, come previsto dalla normativa:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante” Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di corresponsabilità”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di procedura penale;
- dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

CONTENUTI DI AGGIORNAMENTO

Allo scopo di prevenire comportamenti illeciti e lesivi, vengono riportate le responsabilità delle varie figure scolastiche.

Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, a partire dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio e in rete con enti, associazioni istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, facilitando la condivisione di regole di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e ATA;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- **informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo (salvo**

il fatto che costituisca reato) di cui sia venuto a conoscenza;

- promuove e sostiene la messa in opera di adeguate attività a carattere educativo.

Il referente del “bullismo e cyberbullismo”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e informa sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in Internet, il “Safer Internet Day”.

Il collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

Il Consiglio di Classe/Interclasse:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, consapevole che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di reati procedibili d'ufficio

commessi o subiti dai figli.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e ai prodotti digitali, e non, che inviano;
- sanno che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sanno che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sanno che durante le lezioni o le attività didattiche è fatto divieto di utilizzare dispositivi tecnologici, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste nel Patto di Corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto.

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI DA APPLICARSI IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto e dallo Schema Generale di Procedura Legge 71/2017 art.5 fornito dal MIUR attraverso Generazioni Connesse e che viene allegato al presente documento.

I ragazzi, spesso, non considerano le conseguenze di azioni che invece hanno implicazioni legali, per esempio entrare nel profilo social di un compagno impossessandosi della password (furto di identità), inviare messaggi denigratori su un compagno di classe (diffamazione) o inviare informazioni o foto di compagni a loro insaputa (trattamento illecito di dati e violazione della privacy). Se il reato è procedibile d'ufficio va denunciato e il docente, o chiunque operi nella scuola, in qualità di pubblico ufficiale, nel momento in cui viene a conoscenza dei fatti, è obbligato alla denuncia ufficiale. Se il ragazzo che ha commesso il reato ha più di 14 anni è perseguibile per legge, se è minore di 14 anni i genitori ne rispondono civilmente ed eventualmente risarcendo la vittima, ma non penalmente poiché la responsabilità penale è personale.

I comportamenti opportunamente accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati come infrazioni gravi e come tali saranno sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

I provvedimenti disciplinari che devono essere messi in atto a prescindere dalla denuncia o condanna penale, vogliono tendere a una giustizia riparativa: si deve tener conto del rispetto per la persona dello studente, creando un distinguo dal comportamento adottato. Bisogna credere nelle potenzialità dei ragazzi, promuovere empatia, stimolare la responsabilità personale e di gruppo e l'autonomia nella gestione dei conflitti. Tenendo conto di tutto ciò, **le**

sanzioni disciplinari devono essere volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Poiché la responsabilità disciplinare è personale, la sanzione deve apparire come conseguenza dell'atto di bullismo o cyberbullismo messo in atto dallo studente a cui è comminata: deve essere commisurata alla gravità dell'atto compiuto, temporanea, ispirata al principio di gradualità e, tenendo presente la situazione personale dello studente, "personalizzata". Affinché il procedimento disciplinare sia efficace è determinante il ruolo dei genitori che non devono giustificare i figli o minovalutare i fatti; si deve formare una rete in cui studenti, insegnanti e genitori si "incrociano" e interagiscono. In questa intersezione educativa l'intervento di giustizia "riparativa" può avere la sua efficacia. Inoltre l'alleanza educativa tra gli adulti (famiglia, scuola e istituzioni) è fondamentale per prevenire, per contrastare comportamenti scorretti e lesivi e per creare un clima favorevole alla crescita degli alunni e di tutta la comunità educante.

CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del gruppo. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto.

Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il bullismo e cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra docenti, studenti e famiglie.

Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione: famiglia, scuola, istituzioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Rosato

Allegato n°1:

Schema Generale Procedura Cyberbullismo -Legge 71/2017 art.5

Allegato n° 2

Modello per Segnalare Episodi di Bullismo/Cyberbullismo

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Il cyberbullismo è una forma di bullismo attuata attraverso l'uso dei nuovi media (dai cellulari a tutto ciò che si può connettere a internet). Come il bullismo tradizionale, è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra persona percepita come più debole. Le caratteristiche tipiche del bullismo sono l'intenzionalità, la persistenza nel tempo, l'asimmetria di potere e la natura sociale del fenomeno (Olweus,1996); nel cyberbullismo intervengono, però, anche altri elementi, quali:

- **L'impatto (viralità):** la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se l'azione viene arginata, video ed immagini potrebbero restare online).
- **La possibile anonimità:** chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile.
- **L'assenza di confini spaziali:** il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo di suoi spazi-rifugio (è raggiungibile infatti anche a casa propria).
- **L'assenza di limiti temporali:** il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.

Sempre più spesso il cyberbullismo è collegato al bullismo tradizionale. Azioni di bullismo reale, per esempio, possono essere fotografate o videoriprese, per poi essere pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum e chat).

- **Il 29 maggio 2017** il Parlamento Italiano ha varato la legge n.71 entrata in vigore il 18 giugno 2017.

Tale norma dal titolo “**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**” fornisce una definizione precisa di cyberbullismo, ovvero “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”[art.1 comma 2.]

E' interessante notare come alcune tra le azioni lesive elencate riconducano al reato penale (ricatto, diffamazione, furto di identità) mentre altre no (ingiuria, forme di pressione...)

IN COSA CONSISTE IL PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di **ammonimento** prevista in materia di stalking (art.612-bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art.594 c.p.), **diffamazione** (art.595 c.p.) **minaccia** (art.612 c.p.) e **trattamento illecito** di dati personali (art.167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un

genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Sarebbe stato auspicabile evitare l'applicazione ai minori della procedura di ammonimento e promuovere invece la responsabilizzazione degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo attraverso il ricorso a procedure che ne prevedano l'ascolto e la partecipazione.